

Area I Attività anagrafico-certificative Servizio IV Registro delle Imprese

OGGETTO: indicazioni relative alla gestione delle domande telematiche da parte dell'ufficio Registro Imprese per gli adempimenti di fine anno 2021

Il Dirigente dell'Area I

Premesso che l'Ufficio Registro delle Imprese (Ufficio), per l'iscrizione delle pratiche telematiche:

- applica la tempistica indicata dalle norme di legge vigenti (5 giorni lavorativi dalla data di deposito), sospendendo tali termini in presenza di una richiesta di correzione;
- istruisce le domande di iscrizione secondo l'ordine cronologico di protocollo;
- non è obbligato ad iscrivere le domande in una certa data richiesta dai soggetti interessati, ma che, compatibilmente con il carico di lavoro dell'ufficio, a fine anno 2021 e inizio anno 2022 si intende agevolare l'attività amministrativa delle imprese, dei notai, dei professionisti e degli intermediari per l'iscrizione degli atti societari;

Visti l' art. 2189 c.c.; l'art. 11 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; l'art. 20 comma 7-bis D-L 24 giugno 2014, n. 91;

Viste le circolari del Ministero Sviluppo Economico n. 3668/C del 27/02/2014 e n. 3681/C del 30/06/2015 contenenti le istruzioni per la predisposizione della modulistica relativa a domande di iscrizione e di deposito al registro imprese e al repertorio economico amministrativo;

Visti i documenti congiunti Notariato-Unioncamere del 6 maggio 2015, del 2 maggio 2019 e del 24 settembre 2020;

DISPONE

- 1) l'Ufficio registro delle imprese nell'esame delle domande di iscrizione presentate nel periodo dal 06/12/2021 al 05/01/2022 accorda priorità alle domande relative all'iscrizione di
 - · atti costitutivi di società;
 - atti di fusione o di scissione (con esclusione di progetti di fusione/scissione e relative delibere);
 - atti di trasformazione societaria;
 - apertura dello scioglimento e della liquidazione di società di capitali.

L'ufficio esaminerà le predette domande secondo l'ordine cronologico di protocollo e si impegna all'iscrizione delle stesse entro tre giorni lavorativi dalla data di protocollo, salvi i tempi di eventuali sospensioni per correzioni/integrazioni delle domande stesse. Non saranno prese in considerazione richieste di anticipazione dell'ordine cronologico di evasione inviate prima della scadenza di detto termine.

2) Computo dei termini: nei casi in cui la legge prevede l'iscrizione di un atto nel registro delle imprese subordinando la produzione dei suoi effetti al decorso di un determinato periodo di tempo, entro il quale i soggetti interessati (ad es. creditori o soci, secondo quanto previsto dalla norma) possono proporre opposizione giudiziale all'atto iscritto nel registro, per il computo della scadenza del termine si applicano le norme previste dal codice civile in materia di prescrizione all'art. 2963 cc. In particolare si evidenzia la regola per cui se il termine scade in giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno seguente non festivo.

Dette regole si applicano, ad esempio, nei casi previsti :

- -dall'art. 2503 cc in materia di fusioni e scissioni,
- -dall'art. 2500 novies cc per la trasformazione eterogenea,
- -dall'art. 2487 ter per la delibera di revoca dello stato di liquidazione,
- -dall'art. 2493 e 2495 cc per l'approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione (ora disposta con provvedimento del Conservatore anziché su istanza di parte).

Qualora l'adozione di un atto successivo (pure da iscrivere nel registro delle imprese) sia subordinata dalla legge al decorso del predetto termine senza la proposizione di opposizioni e l'atto stesso sia assunto prima della scadenza del termine computato secondo le predette regole, l'ufficio iscriverà l'atto con effetti sospesi (riq. 20) e il notaio dovrà presentare successivamente l'adempimento di avverata condizione per iscrivere gli effetti, allegando dichiarazione del notaio/legale rappresentante della società che «entro la scadenza del termine di legge non sono state presentate opposizioni a (delibera o atto secondo il caso) dai soggetti a ciò legittimati».

Se, invece, dopo la scadenza del termine, è prevista la presentazione di un successivo adempimento al registro delle imprese (es per l'iscrizione degli effetti della revoca della liquidazione), la domanda successiva dovrà essere inviata/protocollata in data successiva alla scadenza del termine stesso.

- 3) Se nell'atto di fusione o nell'atto di scissione senza costituzione di nuova società è previsto un termine di efficacia iniziale (artt. 2504-bis e 2506-quater cod. civ.), l'iscrizione nel registro imprese avverrà mediante l'invio di due istanze:
 - <u>I istanza</u>: iscrizione dell'atto di fusione/scissione con effetti differiti sulle posizioni delle società interessate:
 - compilare il modulo S2 A16/Fusione o A17/Scissione e il riquadro 20/Altri atti e fatti, cod 011/effetti differiti e testo descrittivo del differimento degli effetti;
 - diritti di segreteria euro 90, imposta di bollo euro 59 o 65 a seconda del tipo di società (*);
 - (*) L'imposta di bollo va applicata su tutte le domande di iscrizione dell'atto di fusione/scissione, a eccezione di quella presentata dalla società beneficiaria, per la quale il notaio assolve tramite M.U.I. Modello Unico Informatico (parere dell'Agenzia delle Entrate regione Emilia-Romagna 7 aprile 2009)
 - Il istanza: iscrizione degli effetti/cancellazione in data certa (= data effetto). Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo l'ultima domanda di iscrizione e sarà gestito dall'ufficio con evasione programmata il giorno della data effetto:

compilare il modulo S2 A16/Fusione o A17/Scissione, riq. 11/Fusione o riq. 12/Scissione e per la cancellazione della società incorporata/scissa anche il modulo S3 A14, riq. 6A e 8;

inserire nel campo note la richiesta di iscrizione in data certa e inviare la richiesta tramite il form on line (vedere punto 4);

diritti di segreteria euro 30,00, imposta di bollo euro 59 o 65 secondo il tipo sociale;

- 4) Qualora un atto di trasformazione da società di persone a società di capitali oppure da società di capitali in società di persone sia sottoposto a termine iniziale di efficacia, la relativa iscrizione al registro imprese avverrà mediante l'invio di due istanze:
 - <u>I istanza</u>: iscrizione dell'atto di trasformazione compilare il modulo S2 A04 (se la trasformanda è una società di persone) o A05 (la trasformanda è una società di capitali) e il riquadro 20/Altri atti e fatti, cod 011/effetti differiti e testo descrittivo del differimento degli effetti; diritti di segreteria euro 90, imposta di bollo assolta con M.U.I.;
 - Il istanza: iscrizione delle modifiche in data certa (= data effetto). Il secondo adempimento può essere presentato immediatamente dopo la domanda di iscrizione dell'atto, compilando il modulo S2 A04 (se la trasformanda è una società di persone) o A05 (la trasformanda è una società di capitali) e tutti i riquadri modificati; inserire nel campo note la richiesta di iscrizione in data certa e inviare la richiesta tramite il form on line (vedere punto 4) diritti di segreteria euro 30,00, imposta di bollo euro 59 o 65 secondo il tipo sociale della trasformanda;

5) Richieste di iscrizione in DATA CERTA: 31/12/2021 e 01/01/2022

Per venire incontro alle esigenze di natura contabile legate a particolari categorie di pratiche e coincidenti con le date del 31/12/2021 e del 01/01/2022, l'Ufficio accoglierà le richieste secondo i limiti e le indicazioni seguenti:

- saranno considerate unicamente le date 31/12/2021 e 01/01/2022
- le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il 24/12/2021 (compreso) e segnalate all'Ufficio tramite il form on line entro il 27/12/2021
- e riguardare unicamente le seguenti categorie di atti:
- atti di fusione o di scissione (esclusi progetti di fusione/scissione e relative delibere);
- atti costitutivi di società conseguenti ad atti di fusione o scissione;
- atti di trasformazione societaria.

NON sono ammesse richieste di iscrizione in data certa per:

- atti costitutivi di società,
- atti di trasferimento d'azienda
- atti di trasferimento di partecipazioni sociali.

Ai fini dell'evasione in data certa l'Ufficio si avvarrà del sistema automatico di evasione differita delle pratiche telematiche, previa verifica della regolarità formale della domanda. La ricevuta di evasione potrebbe essere inviata in data successiva a quella del caricamento, quando tutte le operazioni automatiche saranno state completate.

L'Ufficio non può garantire con assoluta certezza l'evasione delle domande nei giorni richiesti, potendo intervenire variabili ostative impreviste quali ad esempio malfunzionamento del sistema informatico o un volume di richieste superiore alla capacità di evasione.

Ricordiamo che è possibile gestire con detta modalità solo una domanda per posizione REA, pertanto eventuali domande di iscrizione sulla stessa posizione successive a quella per cui è stata chiesta l'iscrizione in un giorno determinato, saranno istruite ed evase solo una volta avvenuta l'evasione differita.

MODALITÀ DI INVIO DELLE RICHIESTE

La richiesta di iscrizione il giorno xx/yy/dddd:

- va inserita nel modulo XX-NOTE all'interno della domanda e
- **segnalata all'Ufficio** compilando apposito form on line disponibile al seguente indirizzo: https://www.vi.camcom.it/it/registro-imprese/novita/richiesta-evasione-pratiche-telematiche-per-notai.html

Il sistema invierà all'indirizzo email dichiarato copia della richiesta compilata. In caso di mancata ricezione, si invita a contattare l'Ufficio al n. 0444 994875 da lunedì a venerdì, ore 11-11,45.

6) ATTI DI SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ DI PERSONE SENZA LIQUIDAZIONE alla data del 31/12/2021

- a) Si ricorda che la richiesta di cancellazione va presentata entro il 30° giorno dallo scioglimento senza liquidazione. Se la cessazione delle attività per scioglimento avviene il 31/12/2021, il termine per la presentazione della domanda di cancellazione, cadendo domenica 30/01/2022, è prorogato a lunedì 31/01/2022, senza incorrere nell'obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'anno 2022.
- b) <u>Data cessazione attività ai fini contributivi INPS</u>: se alla data della cancellazione dal registro delle imprese la società risulta ancora attiva nel registro, la data di cessazione dell'attività coincide con la data di cancellazione dal registro delle imprese (es. cancellazione dal registro imprese effettuata il 15/02/2022 con domanda presentata il 28/01/2022: l'attività s' intende cessata al 15/02/2022).

La società può comunicare la cessazione di tutte le attività in data antecedente alla cancellazione dal registro delle imprese, inviando a tal fine, con modalità telematica, la Comunicazione Unica indirizzata a INPS, Registro Imprese e, ove necessario per le attività cessande, anche al SUAP.

c) Nel caso di presentazione contestuale di domanda di iscrizione dell'atto notarile di

scioglimento senza liquidazione di società di persone e di domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese, si ricorda che l'imposta di bollo è assolta tramite MUI¹, modalità da selezionare appositamente con il software DIRE.

7) SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI.

Gli adempimenti da presentare al registro delle imprese per l'iscrizione dello scioglimento e della liquidazione, nonché per il deposito del bilancio finale di liquidazione e la domanda di cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese devono rispettare il procedimento disciplinato dal codice civile.

Ricordiamo che gli adempimenti da presentare al registro delle imprese sono descritti nel supporto specialistico registro delle imprese pubblicato al seguente indirizzo:

Ricordiamo inoltre che, qualora non si proceda a scioglimento volontario e contestuale nomina dei liquidatori (art 2484 comma 1, n. 6, codice civile) con atto pubblico notarile, costituiscono <u>adempimenti autonomi</u> da presentare al registro delle imprese con domande separate gli adempimenti relativi all'iscrizione di:

- stato di scioglimento (art. 2484, comma 1, nn 1-5, codice civile)
- apertura della liquidazione con l'iscrizione dei liquidatori nominati
- bilancio finale di liquidazione
- cancellazione della società per approvazione del bilancio finale di liquidazione avvenuta in data successiva alla data di chiusura del bilancio finale.

Il deposito del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese possono essere presentati con <u>unica domanda se</u> l'approvazione da parte di tutti i soci è contestuale, ossia <u>alla stessa data</u>, alla chiusura del bilancio finale di liquidazione.

L'Ufficio rifiuterà l'iscrizione di atti relativi a società di capitali in cui contestualmente si dispone lo scioglimento, la messa in liquidazione e l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e si richiede la cancellazione dal registro delle imprese

Considerato che per poter redigere il bilancio finale di liquidazione al 31/12/2021, è necessario che le domande relative all'iscrizione della causa di scioglimento della società e della nomina del liquidatore siano già state depositate ed iscritte nel registro delle imprese, si invita pertanto a depositare le relative domande entro e non oltre il 20 dicembre 2021, in modo da consentire l'istruttoria delle medesime in tempi utili, salvi i tempi di sospensione per eventuali richieste di correzione. Le domande depositate successivamente saranno istruite dall'ufficio secondo l'ordine cronologico compatibilmente con il carico di lavoro.

Se la domanda di cancellazione di società di capitali a seguito chiusura della liquidazione per approvazione del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto al 31/12/2021 è inviata entro lunedì 31/01/2022, la società non incorre nell'obbligo di pagamento alla CCIAA del diritto annuale 2022.

¹ Parere Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia n. 6857 del 26 febbraio 2016.

8) IMPRESE INDIVIDUALI IN CHIUSURA

Le imprese individuali che chiedono la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane per cessazione di tutte le attività, per non incorrere in sanzioni devono presentare la domanda di cancellazione entro il 30° giorno dalla cessazione delle attività. Il diritto annuale 2022 non sarà dovuto dalle imprese individuali che cessino l'attività al 31/12/2021 e inviino la domanda di cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo imprese artigiane entro e non oltre lunedì 31/01/2022.

Vicenza, data protocollo

Il Conservatore del Registro delle Imprese
Dr. Michele Marchetto
(firma digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, DLgs 82/2005)